

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 74, COMMA 2, SS. D. LGS. N. 14/2019

Per il sig. **MICELI FRANCESCO**, nato a _____ (c.f.: _____), residente a _____, in proprio e n.q. di rappresentante legale della omonima ditta individuale “Miceli Francesco” con P.iva n. _____, con inizio attività del 02.01.2023 (già PANIFICIO F.LLI MICELI SNC DI MICELI FRANCESCO & C. - P.Iva: _____, cessata in data 11.05.2023), con sede legale in _____, rappresentato e difeso ai fini del presente atto, come da procura allegata, dall’Avv. Giuseppe Liberto (c.f.: LBRGPP88C05G273D) del Foro di Termini Imerese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lercara Friddi (PA) nella via Luigi Ferrara n. 5, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 al seguente indirizzo PEC comunicato all’Ordine ai sensi della Legge 2/2009: giuseppe.liberto1@pec.avvocatitermini.it.

PREMESSO CHE

- a) Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art. 2 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 14/2019;
- b) Sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 74, comma 2, e ss. del D. Lgs. 14/2019, in quanto il debitore, sig. Miceli Francesco, socio al 50%, nonché in quanto rappresentante legale della cessata “Panificio F.lli Miceli snc” di Miceli Francesco & C., attraverso l’accesso alla presente procedura avrebbe la possibilità di ripianare i debiti sorti a proprio carico e, contestualmente, in armonia con la *ratio* stessa della normativa summenzionata, proseguire l’attività imprenditoriale o professionale;
- c) Il debitore non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge, né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, mediante proposta di accordo o piano;
- d) Il ricorrente si trova, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019, in una situazione di “sovraindebitamento”, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo determina la rilevante incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né ciò sarà possibile farlo in futuro.

e) In data 07.12.2022 (prot. n. 30 del Registro Procedure del 13.12.2022), il Sig. Miceli Francesco, rappresentato dallo scrivente procuratore, chiedeva all'O.C.C. "A tutela dei cittadini", con sede in Castronovo di Sicilia (PA) nella Piazza Municipio n. 1, la nomina di un professionista incaricato di svolgere il ruolo di Gestore della Crisi;

f) Veniva quindi nominato quale professionista incaricato l'Avv. Iovino Maria Lucia.

Tutto ciò premesso e considerato, il sig. Miceli Francesco, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, formula ricorso per la proposta di concordato minore, secondo quanto previsto dagli artt. 74 e seguenti del D. Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii., per far fronte alla complessiva situazione debitoria. Ciò premesso

DEPOSITA

La seguente istanza di apertura di una procedura di concordato minore, come infra indicato, ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 14/2019, corredata dalla relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, al fine di poter ottenere dall'On.le Tribunale adito, verificati i presupposti di cui al D. Lgs. 14/2019, la sentenza che dichiara l'apertura del concordato minore, con l'impegno ad integrare i punti che, a giudizio dell'On.le Tribunale, meritino un chiarimento, ovvero modifiche e/o integrazioni, ancorché a depositare una proposta supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Il concordato minore appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali, nonché alla luce della possibilità di poter garantire al ricorrente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e professionale, tutto ciò grazie all' "apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori" (art. 74, co.2, D.Lgs. n.14/2019).

Per quanto riguarda il patrimonio, il reddito e i beni oggetto di valutazione, gli stessi dovranno essere oggetto di verifica e quindi di specifiche valutazioni, anche a cura dell'O.C.C.

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il Sig. Miceli Francesco si trova in uno stato di sovraindebitamento derivante fondamentalmente dall'attività imprenditoriale/professionale di cui risulta rappresentante legale e socio al 50%.

Difatti, egli era inizialmente socio per 1/3 della “Panificio F.lli Miceli s.n.c.” di Miceli Francesco & C., costituita in data 27.07.1985, con sede in . Al momento della costituzione della predetta società il Sig. Miceli Francesco risultava socio unitamente ai fratelli Miceli Andrea e Miceli Antonino, ciascuno titolare di una quota pari ad 1/3.

Con la cessione della quota del Sig. Miceli Andrea agli altri fratelli/soci della summenzionata società, avvenuta in data 05.02.2007, il Sig. Francesco Miceli diveniva titolare di una quota pari al 50% della società, così come il fratello, Sig. Miceli Antonino.

Senonché, nel 2018, il Sig. Miceli Antonino promuoveva contro l'odierno istante una causa per la restituzione della propria quota sociale, ripartizione degli utili maturati non percepiti e risarcimento dei danni per mancata liquidazione della quota e degli utili, oltre spese legali (Tribunale di Termini Imerese, R.G. n. 2634/2018). Nelle more del giudizio, l'attore, Miceli Antonino, decedeva (13.01.2022) ed intervenivano volontariamente nello stesso procedimento i figli e la moglie, Sig.ri Miceli Pietro, Miceli Genoveffa e Cagnina Maria Rita.

A causa delle ridotte evidenze processuali, nonché di un sostanziale concorso da parte dell'attore (Miceli Antonino) nell'impossibilità di realizzare le richieste processuali, il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 806/2022, pubblicata in data 11/10/2022, accoglieva parzialmente le richieste attoree e condannava il Sig. Miceli Francesco a pagare la complessiva somma di Euro 51.284,60 in favore dei Sig.ri Miceli Pietro, Miceli Genoveffa e Cagnina Maria Rita.

L'istante, alla luce di quanto si dirà nel proseguo del presente atto ed in rapporto, sia alle proprie entrate reddituali, sia rispetto agli utili stessi della società di cui è socio, non ha la possibilità di far fronte al debito maturato nei propri confronti, derivante dalla predetta sentenza di condanna.

2. IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICORRENTE

Come da certificato di stato di famiglia che si produce, il nucleo familiare del ricorrente è così di seguito composto:

Posizione familiare	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale
Titolare	Miceli Francesco			
Coniuge	Miceli Rosalia			

Figlio	Miceli Alessandro			
Figlio	Miceli Luigi			

3. L'ATTIVO E LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

3.1 Reddito complessivo del nucleo familiare

Come si evince dall'estratto conto degli ultimi 5 anni, che si allegano, il Sig. Miceli Francesco, in pensione da 5 anni, percepisce una pensione di circa 960,00 Euro al mese, nonché dai ricavi derivanti dall'attività di panificazione dell'attuale ditta individuale, per una media reddituale mensile di euro 1.410,77.

La moglie dell'istante, Sig.ra Miceli Rosalia, è, viceversa, casalinga. Anche il figlio Miceli Luigi, precedentemente impiegato nella società cessata e, ad oggi, in cerca di occupazione.

Pertanto, il reddito del Sig. Miceli Francesco è necessario per il sostentamento dell'intera famiglia.

Viceversa, il Sig. Miceli Alessandro risulta impiegato nell'esercito ed è domiciliato presso la Caserma Alpini di Oulx (TO) ed il reddito da egli percepito gli consente il proprio sostentamento sul luogo di lavoro, lontano dall'abitazione di residenza.

3.2 Elenco dei beni immobili (Miceli Francesco)

Il sig. Miceli Francesco è proprietario dei seguenti beni immobili:

- Unità immobiliare per attività commerciale e artigianale (panificio) sita in _____, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di _____ 1 foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 13, n. 1241 sub 6, n. 1242 sub 16, n. 1243 sub 8;
- Unità immobiliare sita in _____, piano 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 11 e n. 1242 sub 14;
- Unità immobiliare sita in _____ nella _____, piano 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 12, n. 1241 sub 5, n. 1242 sub 15, n. 1243 sub 7;
- Unità immobiliare sita in _____, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio di mappa 48, particelle n. 457;

- Unità immobiliare sita in _____, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio di mappa 48, particelle n. 461;
- Terreno sito in _____ identificato al Catasto Terreni del Comune di _____ al Foglio 20, particella n. 317;
- Terreno sito in _____ identificato al Catasto Terreni del Comune di _____ al Foglio 20, particella n. 320.

Formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili:

L'immobile *sub* "I" predetto è oggetto di esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese – R.G.E. n. 149/2023.

Il valore del bene immobile suddetto, in attesa del deposito della perizia estimativa da parte del CTU incaricato nella procedura esecutiva, calcolato sulla base dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate per abitazione a destinazione commerciale, è pari ad euro 50.400,00.

3.3 Elenco dei beni mobili registrati (Miceli Francesco)

Autovetture intestate al Sig. Miceli Francesco:

- GM DAEWOO tg. _____, immatricolata in data 30.04.2010;
- Audi B8 tg. _____, immatricolata in data 28.05.2008;
- Autovettura cointestata con il Sig. Miceli Alessandro: Audi 8V tg. _____ (tg estera: _____), immatricolata in data 11.09.2018.

Si producono le relative visure, specificando che il valore complessivo delle autovetture di proprietà esclusiva del Sig. Miceli Francesco (tg. _____) risultano di modestissimo valore, alla luce del fatto che sono state immatricolate da oltre 12 anni.

L'autovettura cointestata con il Sig. Miceli Alessandro, viceversa, ha un valore di circa Euro 8.000,00, ma la stessa viene utilizzata da quest'ultimo per recarsi a lavoro e si trova nella sua disponibilità esclusiva.

TOTALE ATTIVO PERSONALE: € 58.400,00.

3.4 Attività e Passività di bilancio – utili aziendali (Panificio F.Ili Miceli di Miceli Francesco & C. SNC)

Dall'analisi della situazione patrimoniale contabile, aggiornata al 30.09.2022, si evince chiaramente che la Società, di cui il Sig. Miceli Francesco risultava essere il rappresentante legale, ha un attivo di bilancio pari ad Euro 100.000,00 (comprensiva di merce, mobilio, macchinari strumentali all'attività,

crediti vantati, ecc.), mentre è presente un passivo di bilancio pari ad Euro 80.000,00 (fornitori, creditori vari, ecc.). Pertanto, la **differenza attiva** risultante è di **Euro 20.000,00 circa**.

Per quanto concerne, invece, gli utili aziendali, dal medesimo documento contabile si evince che, in data 30.09.2022, è presente una **perdita di Euro 7.101,00**.

Si evidenzia copia dei bilanci della predetta società, riguardanti gli anni 2020, 2021, 2022. Si rinvia alla relazione particolareggiata, ove il gestore ha effettuato un'analisi specifica e dettagliata degli stessi.

PANIFICIO F.LLI MICELI DI MICELI ANTONINO
BILANCIO AL 31.12.2020
STATO PATRIMONIALE

n.	attivo	Importo €	n.	Passivo	Importo €
1	Cassa	5.160,69	8	Dipendente s/c Miceli P.TFR	11.428,88
2	Rimanenze iniziali	4.018,00	9	Fornitori/Creditori diversi	3.000,00
3	IIVA a credito	2.435,00	10	Banca - BCC Valle del Torto	2.008,68
4	Mobili e arredi	13.281,75	11	Fondo ammortamento mobili e arredi	13.281,75
5	Macchinari e attrezzi	44.046,52	12	Fondo ammortamento macchinari e attrezzi	44.046,52
6	Immobili c/ ristrutturazione	17.826,00	13	Fondo ammortamento c/ristrutturazione	12.734,86
7	Socio Miceli Antonino s/c Dare per pagamento INPS	35.486,00		Totale passivo	86.500,69
			14	Capitale Sociale	19.625,00
			15	Fondo di Riserva ordinario	985,12
			16	Utile di esercizio	15.144,10
	Totale attivo	122.254,91		Totale a pareggio	122.254,91

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020

n.	Costi	Importo €	n.	Ricavi	Importo €
1	Rimanenze iniziali	3.436,00	9	Vendite	57.979,70
2	Costi di materie prime	18.014,82	10	Rimanenze finali	4.018,00
3	Costi di produzione	3.508,23		Totale ricavi	61.997,70
4	Costi servizi commerciale	1.972,10			
5	Costi personali	19.404,22			
6	Ammortamenti	398,23			
7	Oneri diversi di gestione	120,00			
	Totale costi	46.853,60			
8	Utile di esercizio	15.144,10			
	Totale a pareggio	61.997,70			

PANIFICIO F.LLI MICELI DI MICELI ANTONINO

BILANCIO AL 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE

n.	attivo	Importo €	n.	Passivo	Importo €
1	Cassa	1.710,57	8	Dipendente s/c Miceli P.TFR	11.428,88
2	Rimanenze iniziali	4.018,00	9	Fornitori/Creditori diversi	6.054,95
			10	Banca - BCC Valle del Torto e dei Feudi	510,94
3	IVA a credito	2.469,54	11	Fondo ammortamento mobili e arredi	13.281,75
4	Mobili e arredi	13.281,75	12	Fondo ammortamento macchinari e attrezzi	44.046,52
5	Macchinari e attrezzi	44.046,52	13	Fondo ammortamento c/ristrutturazione	13.220,16
				Totale passivo	88.543,20
6	Immobili c/ristrutturazioni	17.826,00	14	Capitale Sociale	19.625,00
7	Socio Miceli Antonino s.c/ dare - pagamento suz. INPS	35.486,00	15	Fondo di Riserva ordinario	985,12
			16	Utile di esercizio	9.685,06
	Totale attivo	118.838,38		Totale a pareggio	118.838,38

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021

n.	Costi	Importo €	n.	Ricavi	Importo €
1	Rimanenze iniziali	4.018,00	9	Vendite	56.283,32
2	Costi di materie prime	21.486,08	10	Rimanenze finali	4.250,00
3	Costi di produzione	2.645,58		Totale ricavi	60.533,32
4	Costi servizi commerciale	1.700,87			
5	Costi personali	20.510,43			
6	Ammortamenti	485,30			
7	Oneri diversi di gestione				
	Totale costi	50.848,26			
8	Utile di esercizio	9.685,06			
	Totale a pareggio	60.533,32			

PANIFICIO F.LL. MICELI DI MICELI ANTONINO

BILANCIO AL 31.12.2022
STATO PATRIMONIALE

n.	attivo	importo €	n.	Passivo	importo €
1	Cassa	838,70	8	Dipendente s/c Miceli P.TFR	11.428,88
2	Rimanenze iniziali	4.250,00	9	Fornitori/Creditori diversi	6.024,40
			10	Banca - BCC Valle del Torto	5.035,16
3	IVA a credito	2.553,67	11	Fondo ammortamento mobili e arredi	13.281,75
4	Mobili e arredi	13.281,75	12	Fondo ammortamento macchinari e attrezzi	44.046,52
5	Macchinari e attrezzi	44.046,52	13	Fondo ammortamento c/ristrutturazione	13.705,46
				Totale passivo	98.646,17
6	Immobili c/ristrutturazioni	17.826,00	14	Capitale Sociale	19.625,00
7	Socio Miceli Antonino s c/ dare pagamento sua INPS	35.485,00	15	Fondo di Riserva ordinario	985,12
	Totale attivo	118.282,64	16	Utile di esercizio	4.126,35
				Totale a pareggio	118.282,64

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2022

n.	Costi	importo €	n.	Ricavi	importo €
1	Rimanenze iniziali	4.250,00	9	Vendite	60.313,48
2	Costi di materie prime	25.462,45	10	Rimanenze finali	7.050,00
3	Costi di produzione	2.778,48		Totale ricavi	67.363,48
4	Costi servizi commerciale	1.441,36			
5	Costi personali	78.699,54			
6	Ammortamenti	485,30			
7	Oneri diversi di gestione	120,00			
	Totale costi	63.237,13			
8	Utile di esercizio	4.126,35			
	Totale a pareggio	67.363,48			

4. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONI DELLE SOMME

CREDITORE	DEBITO (IMPORTI IN €)
OCC DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	2.616,97
AVV. GIUSEPPE LIBERTO (ADVISOR)	1.850,00
EREDI DI MICELI ANTONINO: CAGNINA MARIA RITA - MICELI GENOVEFFA – MICELI PIETRO	32.475,86 IMPORTO LIQUIDATO CON SENTENZA N. 806/2022 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE A TITOLO DI QUOTA SOCIALE
EREDI DI MICELI ANTONINO: CAGNINA MARIA RITA - MICELI GENOVEFFA – MICELI PIETRO	12.256,99 IMPORTO LIQUIDATO CON SENTENZA N. 806/2022 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI
AVV. M. ASSUNTA PILLITTERI	5.951,75 ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA N. 806/2022
MICELI PIETRO MARIA	11.428,88 COMPETENZE PER TFR
STUDIO ASSOCIATO FINA ROSARIA E TRAINITO SALVATORE	3.660,00 COMPETENZE PROFESSIONALI
AGENZIA ENTRATE	693,00 IMPOSTA REGISTRO SENTENZA N. 806/2022
DOTT.SSA GIUSEPPA CASTRONOVO (CTU NEL GIUDIZIO R.G. N. 2634/2018)	1.268,00 ONORARI LIQUIDATI CON SENTENZA N. 806/2022
BCC DI LERCARA FRIDDI	4.601,00 FIDO DI CONTO UTILIZZATO

TOTALE	€ 76.802,45
---------------	--------------------

5 SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il Sig. Miceli Francesco, spende attualmente circa € 1.500,00 mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, come dal seguente prospetto.

UTENZE	€ 3.500,00
ALIMENTAZIONE	€ 6.000,00
SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE	€ 1.500,00
TASSA AUTOMOBILISTICA E SPESE ASSICURATIVE	€ 900,00
ABBIGLIAMENTO E CURA DELLA PERSONA	€ 1.500,00
TARI – IMU	€ 800,00 + € 2.500,00
TOTALE ANNUALE	€ 16.700,00
TOTALE MENSILE	€ 1.391,66

Appare evidente che l'istante non sia in grado di soddisfare il debito esistente mediante il proprio reddito personale e propone quindi la soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento come di seguito esposto.

6 PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 74, COMMA 2, SS. D. LGS. N. 14/2019.

È stata individuata – come possibile proposta – quella del concordato minore ai sensi dell'art. 74 e seguenti del D. Lgs. n.14/2019, per far fronte alla complessiva situazione debitoria. Tale strumento appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulata in rapporto alle entrate reddituali.

Infatti, al comma 2 dell'art. 74 D.Lgs. n.14/2019 si prevede la possibilità per il sovraindebitato di far fronte ai debiti contratti attraverso l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Ciò con l'intento, da una parte, di soddisfare i creditori, mentre, dall'altra, di poter proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, fonte di sostentamento della famiglia Miceli.

Per quanto concerne la proposta nello specifico evidenziata, inoltre, alla dettagliata ed approfondita relazione particolareggiata, con conseguente valutazione a cura dell'O.C.C. (*rectius*: gestore della crisi nominato), al quale spetterà il compito di provvedere a dare esecuzione alle concrete modalità operative della proposta.

Nello specifico, il debito gravante sul Sig. Miceli Francesco verrebbe ripagato attraverso l'apporto di risorse economiche esterne, ovverosia mediante l'apporto di capitali da parte del figlio del Sig. Miceli Francesco, Miceli Alessandro, presente nel nucleo familiare del sovraindebitato, ma domiciliato (come precedentemente evidenziato) presso la caserma alpini di Oulx (TO), essendo lo stesso militare e quindi percettore di stipendio statale, il quale si dichiara disponibile a farsi carico di una parte del debito del padre.

Nel caso specifico, poiché il concordato minore, come specificato dal comma 3 del predetto art. 74 D. Lgs. n. 14/2019, ha contenuto libero e prevede tempi e modalità per superare lo stato di crisi da sovraindebitamento, con la presente proposta si ipotizza: un anticipo da parte del Sig. Miceli Alessandro di Euro 8.000,00 al momento dell'omologa della presente proposta; nonché due rate, la prima da 7.000,00 Euro da versare dopo 6 mesi dal primo pagamento (a carico del Sig. Miceli Alessandro), mentre la seconda di 7.000,00 Euro da versare dopo 12 mesi dalla predetta rata (sempre ad opera del Sig. Miceli Alessandro). Il tutto fino al soddisfacimento della **complessiva somma di Euro 22.000,00**, che verrà, in tal modo, interamente versata in favore dei creditori, a soddisfacimento parziale del credito da essi vantato, nell'arco di 18 mesi.

7 LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 74 D. LGS. 14/2019

Il concordato minore ha una serie di vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

In primis per il debitore, il quale potrà provvedere ad una dilazione sostenibile e controllata di soddisfacimento del debito su di egli gravante, in modo tale da permettergli, alla fine della procedura, di ottenere la esdebitazione, ossia la completa liberazione dai propri debiti.

Infatti, occorre precisare che la semplice procedura esecutiva immobiliare promossa dai creditori rischia di provvedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare del sovraindebitato, ma di lasciare al debitore una residua posizione debitoria per la quale continuerà ad essere illimitatamente (da un punto di vista temporale) responsabile.

Inoltre, la procedura è un vantaggio anche per i creditori coinvolti, in quanto consente loro di ottenere una somma di denaro maggiore rispetto a quella che può garantire una semplice esecuzione immobiliare che può portare, nel giro di diversi mesi, alla vendita dell'immobile oggetto del

procedimento, ma ad un valore ben al di sotto della metà del valore di perizia (considerando l'elevata possibilità che le varie aste immobiliari andranno deserte fino al raggiungimento di una base d'asta irrisoria). Infatti, il valore del bene immobile oggetto di procedura esecutiva, in attesa del deposito della perizia estimativa da parte del CTU incaricato, è stato calcolato sulla base dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate per abitazione a destinazione commerciale e si è ricavato un valore di mercato di euro 50.400,00, con un presumibile valore di realizzo con l'ultimo ribasso di euro 18.900,00. Viceversa, l'apporto della finanza esterna garantirebbe un realizzo pari ad euro 22.000,00 e andrebbe a soddisfare i creditori in tempi brevi.

A tal riguardo occorre, tra l'altro, aggiungere che, di norma, il valore degli immobili, in un piccolo centro abitato come quello di _____, assume importi esigui e sempre al ribasso, ciò a causa del fenomeno dell'esodo di massa che colpisce i paesi dell'entroterra siciliano e della grave crisi economica internazionale. Pertanto, gli immobili dei paesini dell'entroterra difficilmente vengono venduti e costringono i loro proprietari ad abbassare notevolmente le pretese economiche.

8 ESDEBITAZIONE EX ART. 74 D.LGS. N.14/2019

Il Sig. Miceli Francesco rappresenta fin d'ora la sua volontà di accedere all'istituto della esdebitazione, così come previsto e disciplinato dall'art. 74 e ss. del D. Lgs. n.14/2019.

Tale norma, infatti, prevede che, sussistendo determinate condizioni, dalla stessa specificate, il debitore persona fisica venga ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non, soddisfatti a chiusura della procedura di concordato minore.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, con esplicito rinvio alla relazione particolareggiata contestualmente depositata per gli ulteriori approfondimenti del caso, il sig. Miceli Francesco, intende avvalersi della procedura di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e segnatamente, a norma dell'art. 74, del concordato minore, con l'impegno ad integrarne i punti che – a giudizio dell'On.le Tribunale adito – meritino chiarimenti, modifiche o integrazioni.

Tutto quanto ciò premesso in fatto e in diritto, il sig. Miceli Francesco, *ut supra* rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale adito, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno, valutata la presenza dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 14/2019

VOGLIA

- 1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 74, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019, l'apertura del concordato minore;
- 2) Assegnare, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. c) D. Lgs. n.14/2019, ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a trenta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali motivate contestazioni;
- 3) Disporre, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 14/2019, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia.
- 4) Disporre che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 14/2019, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si deposita:

- Relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 74, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019, che espone la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- Documentazione allegata alla relazione particolareggiata redatta dall'OCC.

Si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato fisso di euro 98,00, oltre la marca ex art. 30 Dpr 115/02, che sono depositati unitamente al presente ricorso.

Con Osservanza

Lercara Friddi, 16.06.2023

Avv. Giuseppe Liberto